

COMUNE DI MADESIMO
PROVINCIA DI SONDRIO

Regolamento per le esenzioni e le agevolazioni fiscali.

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali del Comune di Madesimo.
-

Articolo 2

Ambito d'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali s'intendono quelle concernenti l'imposta comunale sugli immobili.
-

Articolo 3

Agevolazioni fiscali per interventi edilizi d'interesse ambientale

1. Al fine di promuovere le iniziative attuate da privati sul territorio, che concorrano alla valorizzazione del territorio comunale, si applica la seguente agevolazione fiscale per i proprietari d'edifici (con non più di quattro abitazioni) oggetto d'interventi di risanamento delle parti strutturali, che, in forza di vincoli normativi e/o di prescrizioni ambientali – paesaggistiche, siano tenuti ad utilizzare materiali pregiati, quali le piote grigie o verdi locali (della Valchiavenna e zone limitrofe della Confederazione Elvetica), e i "carden" (con recupero degli esistenti):

esenzione dall'I.C.I., per il periodo indicato al comma 3, per l'immobile oggetto dell'intervento di risanamento.

2. L'esenzione di cui al comma 1) si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data d'ultimazione dei lavori, a condizione che il richiedente presenti, entro il 31 dicembre di tale anno, una richiesta, indicando i dati catastali dell'immobile per cui richiede l'esenzione e gli estremi del provvedimento di concessione edilizia (o altro previsto dalle norme vigenti) che ha autorizzato l'intervento di ristrutturazione e che l'ufficio tecnico comunale accerti il rispetto delle prescrizioni che, ai sensi del comma 1, danno titolo all'agevolazione.
3. L'esenzione si applica per un periodo di 6 anni per interventi che comportino il solo utilizzo delle piote e per un periodo di 10 anni per interventi che comportino l'utilizzo sia delle piote sia dei "carden".
4. Per i cittadini che presenteranno la richiesta di cui la comma 2 oltre il termine ivi indicato, l'esenzione si applicherà a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda, alle stesse condizioni sopra riportate, per il periodo di anni che resteranno a decorrere, ferma restando la durata di cui al comma 3, ma prendendo quale data iniziale di decorrenza quella che sarebbe stata prevista in caso di presentazione tempestiva della domanda, senza diritto al rimborso per il periodo anteriore

Articolo 3 bis

Agevolazioni fiscali a favore di attività alberghiere e di ristorazione in zone disagiate

1. Al fine di parificare l'imposizione tributaria e promuovere lo sviluppo turistico, si applica la seguente agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività alberghiera (come definite dall'articolo 2 della legge regionale 28/04/1997, n. 12) e di ristorazione (come definite dagli articoli 3 – 1° comma – e 4 comma 1 lettera a. della legge regionale 24/12/2003, n. 30) in zone disagiate specifiche del territorio comunale, le quali non consentono, per ragioni oggettive legate all'ambiente, al clima ed alla viabilità, di poter svolgere tale attività nell'intero arco dell'anno.
2. L'agevolazione consiste nella riduzione del 50% dell'imposta dovuta, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, e si applica alle condizioni indicate nei successivi commi 3, 4 e 5.
3. L'immobile oggetto dell'agevolazione adibito ad attività alberghiera e di ristorazione deve necessariamente:
 - a) essere ubicato ad un'altitudine superiore ai 1.900 metri sul livello del mare e comunque in zone soggette a rischio di isolamento nel corso dell'inverno a causa delle abbondanti precipitazioni nevose;
 - b) risultare accatastato in categoria D2 (Alberghi e pensioni) e C1 (Negozi e botteghe), con attribuzione di rendita successiva al 01/01/1992, data di entrata in vigore dell'ultima revisione degli estimi catastali, la quale ha introdotto significativi aumenti delle tariffe, che ha interessato solo gli immobili accatastati o revisionati dopo tale data.
4. L'esenzione è concessa solo nel caso in cui venga garantita l'apertura dell'attività per almeno sei mesi nel corso dell'anno.
5. La proprietà dell'immobile - soggetto passivo dell'imposta -, sia essa persona fisica che giuridica, al fine di ottenere l'agevolazione in argomento dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita richiesta nella quale dovrà impegnarsi a rispettare quanto disposto dal precedente comma 4. Successivamente l'Ufficio tributi verificherà che tale requisito sia stato rispettato e, nel caso non lo si riscontrasse, inoltrerà richiesta al contribuente di versamento dell'imposta nella sua totalità, salvo che tale inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore imputabili a condizioni climatiche straordinarie, le quali dovranno essere debitamente documentate.

Articolo 4

Entrata in vigore – norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2. Per il primo anno d'applicazione (2003), le domande di cui all'articolo 3 dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data d'esecutività del presente Regolamento; entro tale data, le domande potranno riguardare anche immobili ristrutturati nel periodo successivo al 1/1/2001.
- 2 bis. – Per il primo anno di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 3.bis (2008) le richieste dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di esecutività delle modifiche introdotte al presente regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.
4. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2002, pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 4/12/2002; ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del TUEL la deliberazione è diventata esecutiva dal 15/12/2002.

Il regolamento è stato ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 18/12/2002 al 2/1/2003, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, dello Statuto comunale.

Lo stesso ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003, a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

Con deliberazione C.C. n. 40 del 23/9/2003, si sono introdotte modifiche (articolo 3, comma 4); tale delibera è stata pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 25/9/2003; ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del TUEL la deliberazione è diventata esecutiva dal 5/10/2003.

Il regolamento è stato ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 14/10/2003 al 29/10/2003, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, dello Statuto comunale

Con deliberazione C.C. n. 19 del 30/05/2008, immediatamente esecutiva, si sono introdotte modifiche (articolo 3bis e articolo 4 comma 2bis); tale delibera è stata pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 13/06/2008.

Il regolamento viene ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 13/06/2008 al 28/06/2008, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, dello Statuto comunale